

Allegato "E" al n. 25903/12561 di rep.

**STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
IMPRESA SOCIALE**

Articolo 1

Denominazione

1. La società è denominata:

“EDERA S.R.L. IMPRESA SOCIALE”.

Articolo 2

Oggetto

2.1 La società esercita in via stabile e principale attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

2.2 La società intende operare in via prevalente nei settori di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), e), f), h), i) e v) del d.lgs. 112/2017:

Scopo ultimo della società è supportare la transizione dell'ambiente già costruito verso una condizione di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, in coerenza con le linee definite dal Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD).

La società mira a sviluppare iniziative volte a migliorare la qualità, la sostenibilità e l'innovazione dell'intervento edilizio nei contesti urbani, con particolare attenzione al già costruito, abilitando processi di rigenerazione delle periferie su larga scala attraverso processi costruttivi circolari e capaci di impatto soprattutto sulle fasce più deboli della popolazione, nonché la ricerca, sperimentazione e diffusione di metodologie e tecniche innovative nel comparto dell'edilizia, in grado di ridurre tempi, costi e impatto ambientale delle costruzioni favorendo soluzioni che soddisfino i bisogni delle persone su larga scala. La Società svolge le seguenti attività:

- la ricerca, la sperimentazione e la diffusione di metodologie e tecniche innovative nel comparto dell'edilizia residenziale, pubblica e privata, in grado di ridurre tempi, costi e impatto ambientale delle costruzioni, favorendo soluzioni che soddisfino i bisogni delle persone su larga scala;
- il supporto a politiche abitative e sociali e alla riqualificazione delle periferie, nell'ottica di un abitare inclusivo;
- realizzazione di progetti pilota innovativi e di nuovi modelli di rigenerazione urbana che possano essere replicati in tutto il contesto nazionale, che creino anche opportunità occupazionali, per una nuova industria attenta ai valori della sostenibilità, della sicurezza sul lavoro, del risparmio energetico, dell'utilizzo di materiali e tecniche innovative, la riduzione radicale delle emissioni, l'economia circolare nelle costruzioni, nuove soluzioni per Green New Deal, città più smart e funzionali;
- la partecipazione a progetti, nazionali o comunitari, ivi inclusi bandi di gara di natura privata e pubblica;
- l'attività di formazione e riqualificazione professionale;

- l'organizzazione di eventi, incontri, seminari, webinar per la diffusione dei risultati delle ricerche;

- la prestazione di servizi di consulenza negli ambiti indicati nei precedenti punti.

2.3 La società può compiere in via residuale tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività riservate per legge o regolamento a soggetti appositamente autorizzati o che richiedano particolari requisiti non posseduti dalla società.

Articolo 3

Sede

3. La società ha sede in **Milano**.

Articolo 4

Durata

4. La durata della società è stabilita sino al **31 dicembre 2100**.

Articolo 5

Capitale e altre risorse finanziarie

5.1 Il capitale sociale è di euro **50.000 (cinquantamila)**.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

5.2 Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 codice civile

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo codice civile, in previsione dell'assemblea.

5.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti, con o senza obbligo di rimborso, e finanziamenti, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.4 La società, con decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare, può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge, con particolare riferimento all'art. 3 del d.lgs. 112/2017.

La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel registro delle imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.

Articolo 6

Domiciliazione – Diritti particolari

6.1 Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello dagli stessi comunicato agli amministratori.

6.2 Il domicilio degli amministratori, dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello dagli stessi comunicato alla società medesima.

6.3 Redo SGR S.p.A. Società benefit (“Redo”), Fondazione Housing Sociale (“FHS”), Thomas Miorin e ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili (“ANCE”) sono definiti collettivamente i “**Soci Fondatori**”.

6.4 I diritti attribuiti dal presente statuto, congiuntamente o singolarmente, ai Soci Fondatori, sono attribuiti personalmente a tali soci e quindi non sono trasmissibili ai loro aventi causa a qualunque titolo. Pertanto, in caso di trasferimento totale della partecipazione nella società, i diritti in oggetto si estinguono.

6.5 In tutte le ipotesi in cui i diritti in oggetto, come sopra previsto, si estinguono senza una contestuale deliberazione modificativa dello statuto, l'organo amministrativo dovrà - entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento che ha prodotto l'estinzione del diritto - presentare presso il registro delle imprese apposita comunicazione, e depositare il testo aggiornato dello statuto eliminando l'indicazione dei diritti particolari estinti.

Articolo 7

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

7.1 Il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni e dei diritti di sottoscrizione relativi alle stesse è soggetto alla seguente disciplina nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del d.lgs. 112/17.

Ai fini del presente articolo 7, nella dizione “trasferimento” si intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le partecipazioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.

Diritto di prelazione

7.2 Il socio che intende trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal registro delle imprese mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi o messaggio di posta elettronica certificata.

I soci destinatari della comunicazione di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle partecipazioni, cui la stessa si riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste o messaggio di posta elettronica certificata inviati, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione dell'offerta di prelazione.

7.3 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le partecipazioni offerte spettano ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

7.4 Se un socio avente diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano rinunciato.

7.5 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione è determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente paragrafo 7.2, i soci provvedono entro i successivi 15 (quindici) giorni alla nomina di un unico arbitratore, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso è nominato dal presidente del Tribunale nel quale ha sede la società, su richiesta della parte più diligente. Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore deve tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, nonché delle condizioni e limitazioni di cui al d.lgs. 112/2017 e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

L'arbitratore determina come ripartire il costo dell'arbitraggio stesso.

7.6 Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione.

Qualora nessun socio intenda acquistare le partecipazioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente è libero di trasferire tutte le partecipazioni all'acquirente indicato nella comunicazione.

Ove, invece, il socio offerente accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, può trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

7.7 Nel caso di trasferimento congiunto di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le partecipazioni oggetto di trasferimento.

7.8 Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

7.9 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Non sono inoltre soggetti a quanto disposto dal presente articolo i trasferimenti:

- a favore di altri soci;
- a favore di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società socia o del socio persona fisica;
- effettuati dai creditori pignorati in caso di escussione di pegni costituiti sulle partecipazioni.

Per la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulle partecipazioni, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

Diritto di gradimento

7.10 Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse è richiesto il gradimento della maggioranza dei Soci Fondatori, gradimento che dovrà basarsi su principi di ragionevolezza, anche alla luce di quanto di seguito specificato al successivo punto 7.11.

Pertanto, il socio che intenda alienare la propria partecipazione o costituire sulla stessa diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno consegnata alle poste o messaggio di posta elettronica certificata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento.

7.11 Le partecipazioni potranno essere trasferite unicamente a favore dei soggetti:

1. che non siano interdetti o inabilitati o sospesi anche temporaneamente da pubblici incarichi, che non abbiano subito condanne penali in via definitiva, che non siano stati o siano soggetti a procedure concorsuali;
2. che non si trovino per l'attività svolta attualmente o potenzialmente in posizione di concorrenza o di conflitto di interessi con la società, salva espressa autorizzazione dei Soci Fondatori;
3. che abbiano comprovata esperienza nei settori di attività della Società;
4. che abbiano i requisiti per acquisire la qualifica di socio ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 112/2017.

Il gradimento potrà inoltre essere negato qualora l'acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria e commerciale, o, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con gli interessi della società o degli altri soci.

L'organo amministrativo dovrà senza indugio attivare la decisione dei Soci Fondatori a pronunciare il gradimento.

Nel calcolo della maggioranza della decisione dei Soci Fondatori non sarà computata la partecipazione del socio richiedente il gradimento.

La decisione in ordine al gradimento dovrà essere comunicata all'organo amministrativo entro sessanta giorni dall'invio della comunicazione.

L'organo amministrativo dovrà comunicare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno consegnata alle poste o messaggio di posta elettronica certificata al socio la decisione sul gradimento.

Il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione, qualora entro il termine di novanta giorni dalla richiesta di gradimento allo stesso non pervenga alcuna comunicazione.

Articolo 8 **Morte del socio**

8. La partecipazione trasferita per successione legittima o testamentaria dovrà essere offerta a tutti i soci nei modi e con gli effetti di cui al precedente articolo 7.

Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non sia stata accettata, l'erede o il legatario non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

Articolo 9 **Recesso**

9. Per le modalità ed i termini dell'esercizio del diritto di recesso, che spetta unicamente nei casi di legge, si applicano le disposizioni di legge e, in difetto, in quanto compatibili,

le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla disciplina della società per azioni, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3 del d.lgs. 112/17. Al socio receduto è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 22.4.

Articolo 10

Amministratori

10.1 Fatto salvo quanto previsto nell'art. 23.3, la società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) a 7 (sette) membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

In caso di consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) membri, ai sensi dell'articolo 2468, comma 3, codice civile, ciascuno dei Soci Fondatori ha il diritto di nominare 1 (uno) amministratore ciascuno; il quinto amministratore, con funzione di Presidente, sarà nominato congiuntamente da FHS e Redo. [Qualora, con decisione dei soci, il numero dei membri del consiglio di amministrazione sia superiore a 5 (cinque), gli amministratori ulteriori saranno nominati come segue:

- in caso di nomina di 1 (uno) amministratore, lo stesso sarà designato congiuntamente da FHS e Redo;
- in caso di nomina di 2 (due) amministratori, FHS e Redo avranno il diritto di nominare un amministratore ciascuno, ovvero di nominare un amministratore congiuntamente qualora l'altro amministratore debba essere nominato in ottemperanza all'art. 23.3.

10.2 Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata ai sensi dell'art. 7 comma 3 del d.lgs. 112/2017, ai seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

- a) non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 Cod. Proc. Pen. ovvero un decreto penale di condanna per delitti che incidono sull'etica professionale e sulla onorabilità;
- b) non essere stati condannati a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società, o imprese;
- c) aver maturato pluriennale esperienza lavorativa nei settori di attività della società e in generale nell'ambito dell'economia sociale o di impatto;
- d) non essere coniuge, parente o affine dei componenti dell'organo di controllo o revisione.

10.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.

10.4 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 codice civile, salvo autorizzazione dell'Assemblea.

Articolo 11

Durata della carica, revoca, cessazione degli amministratori

11.1 Gli amministratori restano in carica per un periodo di tre esercizi dal momento della nomina, o per il diverso periodo determinato dai soci, fatte salve le ipotesi di revoca o dimissioni. Il mandato degli amministratori cessa con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio in carica.

11.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

11.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea.

Se viene meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero organo amministrativo; gli altri amministratori devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo: nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 12

Consiglio di amministrazione

12.1 Nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 2, del d.lgs. 112/2017, la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione spetta, ai sensi dell'articolo 2468, comma 3, codice civile, congiuntamente a FHS e a Redo, così come la nomina dell'Amministratore delegato.

In caso di disaccordo sulla nomina del Presidente, la nomina, sempre ai sensi dell'articolo 2468, comma 3, codice civile, spetta a FHS, mentre, in caso di disaccordo sulla nomina dell'Amministratore Delegato, la nomina spetta a Redo.

12.2 Le decisioni del Consiglio di amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

12.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori in carica. Dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

12.4 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 13

Adunanze del consiglio di amministrazione

13.1 Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, quando lo ritenga necessario od opportuno, o quando ne facciano richiesta scritta almeno il venti per cento dei consiglieri in carica o l'organo di controllo o il revisore, se nominato, con messaggio di posta elettronica, certificata o ordinaria, inviato almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

13.2 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea od in Svizzera.

13.3 In mancanza di formale convocazione, il consiglio si reputa regolarmente costituito

quando interviene la maggioranza dei suoi componenti e dei membri dell'organo di controllo e tutti gli aventi diritto ad intervenire sono stati preventivamente informati della riunione.

13.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

13.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

13.5.1 Per l'assunzione delle delibere sulle seguenti materie è richiesto, anche in caso di consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, il voto favorevole di tutti gli amministratori nominati da ciascuno dei Soci Fondatori:

- a) proposta all'assemblea di qualsiasi modifica delle disposizioni del presente statuto;
- b) proposta all'assemblea di trasferimento della sede sociale;
- c) approvazione e successive modifiche del Codice Etico della società;
- d) proposta all'assemblea di trasformazione, fusione e scissione;
- e) proposta all'assemblea di aumento e/o riduzione del capitale sociale, con o senza esclusione del diritto di sottoscrizione, a eccezione dei casi in cui (x) la delibera sia necessaria per evitare il verificarsi di una causa di scioglimento di diritto della società, ovvero (y) la delibera sia da assumersi ai sensi degli articoli 2482 bis e 2482 ter codice civile.

13.5.2 Qualora ai fini dell'assunzione della decisione sulle precedenti materie non si ottenga, in sede di prima riunione consiliare, il voto favorevole di tutti gli amministratori nominati da ciascuno dei Soci Fondatori, tali materie devono essere sottoposte nuovamente al Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle ragioni sottese al dissenso precedentemente espresso dai suddetti amministratori.

Qualora, anche ad esito della seconda riunione del Consiglio di Amministrazione, tenuta ai sensi del paragrafo che precede, non si addivenga ad una decisione unanime di tutti gli amministratori nominati dai Soci Fondatori, la decisione verrà assunta a maggioranza degli stessi.

Resta inteso che, per l'assunzione delle delibere inerenti l'approvazione e le successive modifiche del Codice Etico dovrà essere sempre necessario il voto favore di FHS.

13.5.3 Per l'assunzione delle delibere sulle seguenti materie è invece richiesto, anche in caso di consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, il voto favorevole di almeno 4 (quattro) amministratori ovvero, di almeno 5 (cinque) amministratori, in caso di consiglio di amministrazione composto da più di 5 (cinque) membri:

- a) licenza, cessione, trasferimento a qualunque titolo o altri atti dispositivi di diritti di proprietà intellettuale della Società;

- b) approvazione e modifiche del piano strategico triennale;
- c) operazioni di acquisizione o cessione di partecipazioni societarie a qualsiasi titolo, acquisto, conferimento o affitto di aziende o rami d'azienda, costituzione o liquidazione di società o *joint venture*, costituzione di associazioni in partecipazione, partecipazione a reti di impresa o consorzi, acquisto o cessione di beni immobili, in ciascun caso in Italia o all'estero, sottoscrizione, modificazione o risoluzione dei relativi contratti, ad eccezione di quelle che siano già specificamente previste nel piano industriale di volta in volta vigente; sottoscrizione, modificazione o risoluzione di patti parasociali;
- d) sottoscrizione di contratti passivi non rientranti nell'ordinaria attività d'impresa e/o non contemplati a *budget* annuale;
- e) operazioni tra la società e Parti Correlate della stessa fatta eccezione per le operazioni (i) con società controllate dalla o collegate alla società, ove presenti, e (ii) salvo che siano già state previste nel *budget* annuale approvato per l'anno di riferimento.

Ai fini del presente articolo, per “**Parti Correlate**” s'intende, in relazione alla società, ogni parte correlata alla stessa ai sensi del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato.

Articolo 14

Poteri dell'organo amministrativo - Delegati

14.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

14.2 Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad un amministratore delegato, in conformità al disposto del precedente art.12.1. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 codice civile. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto codice civile.

14.3 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

14.4 Sono attribuite alla competenza dell'organo amministrativo le delibere di cui agli artt. 2505 e 2505-bis (come richiamato anche dell'art. 2506-ter) codice civile. Tale attribuzione non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 15

Rappresentanza

15.1 La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato, se nominato.

15.2 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

15.3 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 16

Compensi degli amministratori

16.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

16.2 Nel rispetto di quanto previsto dall'art.3, comma 2, lett. a) del d.lgs n. 112/2017 i soci possono inoltre assegnare agli amministratori una indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare l'accantonamento per il fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. I soci possono assegnare agli amministratori una indennità denominata "di fine rapporto" da riconoscere al momento della cessazione dalla carica per qualunque motivo essa avvenga: tale indennità sarà determinata in ragione di una percentuale sui compensi riconosciuti ai singoli amministratori ovvero in misura fissa.

16.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Articolo 17

Organo di controllo interno e revisione legale dei conti

17.1 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 23.3, qualora l'organo di controllo sia composto da un unico membro, FHS e Redo hanno diritto di nominare quest'ultimo congiuntamente. Qualora l'organo di controllo sia composto da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile, FHS e Redo avranno diritto di nominare, ai sensi dell'articolo 2468, comma 3, codice civile, un membro effettivo ciascuno e, congiuntamente, un membro supplente, mentre ANCE avrà il diritto di nominare, sempre ai sensi dell'articolo 2468, comma 3, codice civile, un membro effettivo e un membro supplente, salvo che tale diritto debba essere attribuito ai lavoratori ai sensi del successivo art. 23.3. Il membro effettivo nominato da Redo rivestirà il ruolo di Presidente dell'organo di controllo.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

17.2 I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs. 112/2017 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

17.3 I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

17.4 Salvo quanto previsto dal successivo art. 17.5 la revisione legale dei conti della società può essere esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

17.5 Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435- bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

17.6 Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 18

Decisioni dei soci

18.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

18.2 Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti al registro delle imprese.

18.3 Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

18.4 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino le maggioranze più avanti indicate.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della proposta.

18.5 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 19

Assemblea

19.1 Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

19.2 L'assemblea viene convocata dal presidente dell'organo amministrativo, o in caso di sua assenza, impedimento o inerzia da qualsiasi altro amministratore con messaggio di posta elettronica, certificata o ordinaria, da inviarsi agli aventi diritto al domicilio dagli stessi comunicato ai sensi del precedente articolo 6, otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può prevedere l'eventuale seconda convocazione.

19.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea ovvero in Svizzera.

19.4 La deliberazione dell'assemblea si intende adottata, anche in mancanza di formale convocazione, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 20

Svolgimento dell'assemblea

20.1 L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organo amministrativo o dalla persona designata dagli intervenuti.

20.2 La partecipazione all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

20.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

20.4 È ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

20.5 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi previsti dalla legge o quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio.

Articolo 21

Quorum

21.1 Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

21.1.1 Per le decisioni sulle seguenti materie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2468, terzo comma, codice civile, è richiesto il voto favorevole di tutti i Soci Fondatori:

- a) qualsiasi modifica delle disposizioni del presente statuto;
- b) trasferimento della sede sociale;
- c) trasformazione, fusione e scissione;
- d) aumento e/o riduzione del capitale sociale, con o senza esclusione del diritto di sottoscrizione, a eccezione dei casi in cui (x) la delibera sia necessaria per evitare il verificarsi di una causa di scioglimento di diritto della società, ovvero (y) la delibera sia da assumersi ai sensi degli articoli 2482 bis e 2482 ter codice civile

21.1.2 Qualora ai fini dell'assunzione delle decisioni sulle precedenti materie non si ottenga, in sede di prima riunione assembleare, il voto favorevole di tutti i Soci Fondatori, tali materie devono essere nuovamente sottoposte all'assemblea dei soci, tenendo conto delle ragioni sottese al dissenso precedentemente espresso da uno o più Soci Fondatori in merito all'approvazione della citata decisione.

21.1.3 Qualora, anche ad esito della seconda riunione, tenuta ai sensi del paragrafo che precede, non si addivenga ad una decisione unanime di tutti i Soci Fondatori, la decisione verrà assunta a maggioranza degli stessi.

21.2 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 codice civile, è necessario il consenso di tutti i soci.

21.3 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

21.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 22

Bilancio e utili

22.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

22.2 Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle

condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 codice civile.

22.3 Salvo quanto previsto nel successivo articolo 22.4, gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, fatto salvo il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al successivo art. 22.4.

22.4 La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti: a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

22.5 L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 comma 2 del d.lgs. 112/2017. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato nel sito internet della società.

Articolo 23

Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

23.1 Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 112/2017 verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società.

23.2 In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori.

23.3 In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, spetta ai lavoratori la nomina di un componente dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo.

Articolo 24

Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda

24. Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda si applica quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. 112/2017.

Articolo 25

Scioglimento e liquidazione

25.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

25.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

25.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

25.4 Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 22.4, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 112/2017, secondo quanto deliberato dall'assemblea.

Articolo 26

Clausola compromissoria

26.1 Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e organo di controllo o revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

26.2 La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

26.3 Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società.

26.4 L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

26.5 Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

26.6 Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.

Articolo 27

Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al d.lgs. 112/2017, alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le

stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

F.to: Fabio Carozzo
Marco Gerevini
Thomas Miorin
Monica De Paoli